

COMUNE DI POSTALESIO

Provincia di Sondrio

ORDINANZA N. 2/2007

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA AL SERVIZIO CIMITERIALE, CIRCA IL DIVIETO DI APERTURA DELLA DOPPIA CASSA METALLICA E DI RECEZIONE SENZA CASSA METALLICA ESTERNA, IN CASO DI INUMAZIONE DI SALMA.

IL SINDACO

Visto l'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, in cui si fa divieto dell'uso delle casse metalliche e di materiale non biodegradabile per la inumazione dei cadaveri, a meno che le stesse non vengano opportunamente tagliate all'occorrenza, anche asportando temporaneamente il coperchio della cassa di legno;

Ritenuto detto procedimento in contrasto con il pubblico decoro e pregiudizievole per la salute degli operatori e dei congiunti che, per consuetudine, assistono all'inumazione;

Considerato che l'art. 30 del summenzionato D.P.R. n. 285/1990 permette per i trasporti di salme per le quali è obbligatoria la doppia cassa, di utilizzare una cassa metallica esterna contenente quella in legno, anziché una cassa in legno contenente quella metallica;

Rilevato quanto sia più facile, decoroso ed igienico, in questo caso, asportare la cassa metallica;

Preso atto che ordinanze analoghe sono state adottate dai altri Comuni della Repubblica ed attualmente in vigore;

Visti i Decreti del ministero della Sanità del 01/02/1997 e del 09/07/2002, dove quest'ultimo ammette il materiale biodegradabile, denominato **MATER - B1** all'interno della cassa di legno per salme destinate alla cremazione o destinate all'inumazione, purché non decedute per malattie infettive _diffusive;

Ritenuto necessario dover procedere in merito;

Richiamato il T.U.E.L., D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 art. 50;

ORDINA

E' FATTO DIVIETO, con decorrenza immediata, al Servizio Cimiteriale di questo Comune, di effettuare operazioni d'apertura delle casse di legno per tagliare la cassa metallica, in caso di inumazione di cadaveri inseriti in doppia cassa, anche quando la medesima sia d'obbligo.

E' FATTO OBBLIGO agli operatori del settore ogni qual volta il feretro debba essere inumato nel Cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, di provvedere all'uso di casse di legno contenenti casse biodegradabili, di cui al D.M. 01/02/1997 e D.M. 09/07/2002, o di casse metalliche contenenti quelle di legno, precisando che in caso d'inadempienza, il feretro non sarà accettato;

E' FATTO OBBLIGO agli operatori del Servizio Cimiteriale di questo Comune **di non accettare** i feretri in caso di inadempienza della presente Ordinanza.

DISPONE

- 1) Che la presente Ordinanza venga:
 - a) affissa All'Albo Pretorio.
 - b) Trasmessa all'operatore del Servizio Cimiteriale di questo Comune.
 - c) Inviata all'ASL di competenza.
 - d) Spedita alla Prefettura di Sondrio per opportuna informazione alle Prefetture d'Italia ed ai Comuni di rispettiva competenza territoriale.

- 2) l'inoltro all'Ufficio di Stato Civile, affinché invii copia della presente Ordinanza alle Imprese di Pompe Funebri operanti abitualmente sul territorio ed a quelle che non vi operano all'atto della richiesta di inumazione presso il Cimitero di Postalesio.

- 3) La presente ordinanza ha validità illimitata e potrà essere modificata o annullata solo con specifico provvedimento del Sindaco.

Prot. n. 658

21 MAR. 2007



IL SINDACO
Andreani Cesare

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Ce" or similar, written over a small circular stamp.